

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 4/2019

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO PER INDIVIDUARE I REQUISITI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI IN BASE AI QUALI LE SEDI SECONDARIE IN ITALIA E GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI ISTITUISCONO LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA, NOMINANO IL TITOLARE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E IL RESPONSABILE PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, EMANATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, E MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15, COMMA 1 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante i requisiti dimensionali e organizzativi per l'individuazione delle sedi secondarie in Italia e degli intermediari assicurativi, tenuti all'istituzione della funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nonché per l'individuazione delle imprese stabilite senza succursale tenute alla nomina del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette. Lo schema di Provvedimento modifica inoltre il Regolamento IVASS n. 44/2019 introducendo la metodologia per condurre l'autovalutazione del rischio di riciclaggio.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all'IVASS, entro il 25 gennaio 2020, all'indirizzo di posta elettronica certificata ispettorato@pec.ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 11 dicembre 2019

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO PER INDIVIDUARE I REQUISITI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI IN BASE AI QUALI LE SEDI SECONDARIE IN ITALIA E GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI ISTITUISCONO LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA, NOMINANO IL TITOLARE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E IL RESPONSABILE PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, EMANATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, E MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

Quadro normativo e principi ispiratori del Provvedimento

L'articolo 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati) e l'articolo 16 (Procedure di mitigazione del rischio) del Decreto Legislativo 231/2017 attribuiscono, rispettivamente, all'IVASS il compito di definire, per i diversi operatori del mercato assicurativo:

- i criteri e le metodologie per analizzare e valutare il rischio di riciclaggio cui gli stessi sono esposti, commisurandoli alla specifica attività svolta e alle dimensioni di tali soggetti;
- i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali sedi secondarie in Italia e intermediari assicurativi istituiscono una funzione antiriciclaggio e ne individuano un titolare, istituiscono una funzione di revisione interna indipendente, che verifichi le politiche, le procedure e i controlli.

La *ratio* sottostante tale scelta normativa è da ricondurre al principio cardine che guida la disciplina in materia antiriciclaggio: l'approccio basato sul rischio. Solo attraverso la normativa secondaria, indirizzata a soggetti più omogenei rispetto alla vasta platea di destinatari della norma primaria, è possibile infatti fornire concrete indicazioni per la realizzazione di presidi basati sull'effettiva esposizione al rischio. I criteri e le metodologie per la valutazione del rischio sono in linea con quanto disciplinato negli anni 2017 e 2018¹

L'Istituto, nel dare attuazione alle citate disposizioni del decreto legislativo, ha colto l'occasione per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi del sottoinsieme di soggetti - rientranti nell'ambito della categoria di imprese e intermediari che la norma

¹ cfr. lettere al mercato del 5 giugno 2017 (prot. N. 0110071/17) e del 2 ottobre 2018 (prot. N. 0220060/18).

primaria definisce “*stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana*” - tenuti a porre in essere presidi organizzativi minimi.

Sintesi delle previsioni provvedimentali

Lo schema di Provvedimento si compone di 13 articoli.

I primi tre articoli contengono il riferimento alle fonti normative (art. 1), il richiamo alle definizioni e alle classificazioni dettate dal CAP e dal regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 utilizzate nel testo regolamentare (art. 2), e la determinazione dell’ambito di applicazione del Provvedimento, che include le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese SEE o in uno Stato Terzo, gli intermediari assicurativi, le imprese e gli intermediari stabiliti senza succursale (art. 3).

L’art. 4 definisce i parametri per individuare le imprese e gli intermediari stabiliti senza succursale tenuti a segnalare operazioni sospette alla UIF. Detti parametri riguardano la modalità di distribuzione e la soglia minima di premi raccolti.

L’art. 5 dispone in merito alla funzione antiriciclaggio: vengono individuate le ipotesi in cui viene consentito alle sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE di non istituirla in Italia attribuendone i compiti alla omologa funzione della sede centrale oppure a un rappresentante generale privo di deleghe che ne pregiudichino l’autonomia; vengono definiti i requisiti dimensionali e organizzativi che impongono ad agenti e broker assicurativi di istituire la funzione medesima

L’art. 6 indica i casi in cui non è obbligatorio nominare il titolare della funzione antiriciclaggio. In particolare viene previsto che agenti e broker assicurativi che operano in forma di impresa individuale non sono tenuti a nominare il titolare della stessa, poiché essi stessi assumono tale responsabilità in prima persona quando, al ricorrere di specifici requisiti dimensionali e organizzativi, sono comunque obbligati ad istituire la funzione antiriciclaggio. Inoltre, viene consentito alle sedi secondarie - che si avvalgono della facoltà (prevista dall’art. 5) di attribuire i compiti all’omologa funzione della sede centrale - di nominare lo stesso titolare di tale funzione nell’ambito delle specifiche opzioni previste al riguardo.

L’art. 7 impone alle sole imprese stabilite senza succursale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 l’obbligo di nominare il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, viene consentito di scegliere tra diverse opzioni per la concreta individuazione di tale soggetto: il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette della sede secondaria italiana se istituita per l’attività in regime di stabilimento; il responsabile presso la sede centrale della stessa impresa (a determinate condizioni); l’intermediario assicurativo che distribuisce i premi sul territorio italiano (a determinate condizioni, differenziate per tipologia di intermediario).

L'attività della funzione di revisione interna è disciplinata dall'art. 8. Le sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione europea o in un Paese SEE devono garantire la verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio da parte di una funzione di revisione indipendente. A tal fine, viene consentito di attribuirne eventualmente i compiti all'omologa funzione istituita presso la sede legale in alternativa all'istituzione di una funzione di revisione interna presso la sede secondaria. Vengono definiti requisiti dimensionali e organizzativi legati a volume produttivo, forma giuridica e numero di collaboratori e dipendenti iscritti nella sezione e) del RUI, in funzione dei quali agenti e broker assicurativi sono tenuti ad istituire la funzione di revisione interna con compiti limitati alla verifica in materia antiriciclaggio.

L'art. 9 stabilisce la periodicità minima della prestazione di lavoro a tempo parziale da indicare nel provvedimento di distacco qualora le sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione europea o in un Paese SEE si avvalgano della facoltà di assegnare gli incarichi di titolare delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonché di responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette a dipendenti che ricoprono analoghi ruoli presso la sede centrale (purché in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza).

L'art.10 individua l'intervallo temporale da tenere in considerazione ai fini della valutazione del possesso dei requisiti dimensionali e organizzativi. Al riguardo, alle imprese, incluse quelle che operano in libera prestazione di servizi, viene imposto di comunicare ogni anno a ciascun agente o broker assicurativo l'ammontare di premi distribuiti. Questi ultimi utilizzano il dato comunicato dalle imprese, unitamente agli altri dati di cui già dispongono, per valutare annualmente se - dall'anno successivo - sono obbligati ad istituire o hanno facoltà di dismettere le funzioni antiriciclaggio e di revisione interna. Le valutazioni annuali di sedi secondarie, agenti e broker, che comportano un mutamento nell'assetto organizzativo (istituzione o dismissione di funzioni, nomina o revoca dei rispettivi titolari), devono essere comunicate all'IVASS e, limitatamente al responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette, anche agli intermediari assicurativi (articolo 11).

Con l'art. 12 vengono introdotte modifiche al Regolamento 44/2019 in attuazione dell'articolo 15 del D. Lgs. 231/07. Oltre ad alcuni aggiustamenti formali, viene introdotta – all'interno del Capo II – la Sezione VI (articoli da 28-bis a 28-septies) che disciplina le modalità con cui condurre la valutazione periodica del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte delle imprese. In particolare, sono indicati gli elementi da tenere in considerazione per identificare il rischio intrinseco e quindi – attraverso un indicatore costruito dall'impresa – misurare l'efficacia dei presidi e delle procedure posti in essere per mitigare il rischio. La combinazione dei giudizi sul rischio intrinseco e sul livello di vulnerabilità determina, mediante una matrice predefinita, il livello di rischio residuo. E' inoltre previsto l'invio annuale all'IVASS di un insieme strutturato di dati e informazioni.

Vengono infine trattati i termini per la pubblicazione e l'entrata in vigore del Provvedimento (art. 13), incluso il termine entro cui le imprese devono comunicare agli

intermediari i dati di cui all'articolo 10, comma 4, per gli esercizi 2017 e 2018.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR PRELIMINARE)

Sulla base del Regolamento IVASS n. 3/2013, recante disposizioni sul procedimento per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS - ed in particolare degli articoli 5 e 6 comma 2, di tale Regolamento - e tenuto conto dei principi di trasparenza e di proporzionalità che guidano il processo regolamentare dell'Istituto, è stata eseguita un'analisi dell'impatto della attività regolamentare in argomento, esaminando le diverse opzioni normative possibili, allo scopo di individuare soluzioni che garantiscano efficacia all'atto stesso.

1. SCENARIO DI RIFERIMENTO

Sebbene l'esigenza dell'intervento normativo derivi da una fonte primaria (il Decreto Legislativo n. 231/2007, recante a sua volta attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), la stessa fonte attribuisce all'Istituto, quale Autorità di vigilanza di settore, margini di discrezionalità per individuare i criteri e le metodologie che i soggetti obbligati sono tenuti a seguire nello svolgimento dell'analisi degli specifici rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In tale ambito, l'IVASS gode di ristretti margini di discrezionalità avendo pienamente aderito agli Orientamenti congiunti sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza fondata sul rischio in materia di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza (cfr ESAs 2016 72)

Analogamente, l'Istituto è investito del compito di individuare requisiti organizzativi e dimensionali in presenza dei quali i soggetti vigilati debbano adottare specifici presidi, procedure e controlli per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, istituendo una funzione antiriciclaggio – in taluni casi nominandone un titolare – e, in limitate ipotesi, anche una funzione di revisione interna incaricata di verificare politiche, procedure e controlli interni in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Le disposizioni proposte si affiancano a quelle “*Solvency II*”; pertanto le soluzioni proposte mirano ad assicurare coerenza fra le due fonti primarie e le relative disposizioni di attuazione (Regolamenti IVASS n. 38/2018 e n. 44/2019).

In dettaglio, il D. Lgs. n. 231/2007 dispone (art. 15) che le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS): definiscano criteri e metodologie che i “soggetti obbligati” ivi elencati devono adottare per valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai quali sono esposti; individuino specifiche categorie esonerate da tale attività di analisi, in ragione dell'irrelevanza dei suddetti rischi, ovvero della circostanza che essi offrano esclusivamente prodotti e servizi aventi caratteristiche di rischio standardizzate.

I medesimi soggetti sono inoltre tenuti ad adottare i presidi, le procedure e i controlli – prescritti dalle Autorità di vigilanza di settore – utili a mitigare i suddetti rischi, opportunamente differenziati in considerazione delle diverse caratteristiche dimensionali ed organizzative (art. 16).

In particolare, l'analisi dell'impatto delle novità regolamentari esamina le diverse, possibili opzioni normative perseguibili, allo scopo di far emergere le soluzioni che possano rendere efficace l'intervento stesso, con il minor sacrificio possibile delle legittime esigenze dei soggetti destinatari del provvedimento.

2. POTENZIALI DESTINATARI

Rientrano nella definizione di "soggetti obbligati", qualora operino nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP:

- le imprese di assicurazione italiane, le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato SEE o in un Paese terzo, e le imprese stabilite senza succursale con sede in uno Stato SEE di cui all'articolo 3, comma 2, lettera u), del decreto antiriciclaggio;
- gli intermediari assicurativi di cui alle sezioni A, B e D del Registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, del CAP, nonché gli analoghi intermediari assicurativi annotati nell'elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice, limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice.

Con riferimento alle sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato membro², l'Autorità di Vigilanza dello Stato membro ospitante è competente in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela relativi alla prevenzione del riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera t), del decreto antiriciclaggio.

3. OBIETTIVI

Con il Provvedimento posto in pubblica consultazione l'Istituto si propone di indicare i criteri e le metodologie ai quali i soggetti obbligati operanti nel comparto vita si attengono nell'analisi e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nella concreta applicazione del principio di proporzionalità, saranno inoltre individuati i soggetti esonerati dall'applicazione di tali prescrizioni, nonché procedure semplificate, in ragione delle peculiari caratteristiche della propria operatività.

Vengono inoltre specificati i requisiti sulla base dei quali i soggetti vigilati, ai fini della mitigazione del rischio, adottano presidi, procedure e controlli differenziati, in un'ottica di contenimento dei costi imposti dalla regolamentazione, e comunque contemperando le esigenze di tutela del patrimonio e dell'economia pubblica sottese alla normativa antiriciclaggio con l'adeguata declinazione del principio di proporzionalità.

4. ELABORAZIONE DELLE OPZIONI PERCORRIBILI

² Ai sensi dell'art. 1 del CAP, lettera bbb), la nozione comprende sia gli Stati membri dell'Unione Europea, sia gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

Nell'ambito del processo di AIR sono state elaborate le diverse opzioni possibili, in vista dell'adozione della disciplina regolamentare.

Mediante l'analisi sono state individuate le opzioni ritenute più idonee per il raggiungimento degli obiettivi. Non è stata tuttavia effettuata la valutazione dell'opzione zero (integrale mantenimento dello *status quo*), in quanto l'IVASS è tenuto a dare attuazione alla normativa di rango primario.

Tenuto conto del sistema normativo europeo e del quadro economico-giuridico di riferimento, sono state individuate cinque principali tematiche rispetto alle quali sono state elaborate le principali opzioni regolamentari percorribili.

1. Valutazione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: ambito di applicazione dell'attività annuale di autovalutazione

a. Modalità e criteri semplificati di applicazione per le imprese

- a.1 Assoggettamento di tutte le imprese alla valutazione annuale del rischio e compilazione di tutte le sezioni informative richieste;
- a.2 Possibilità per le imprese che commercializzano esclusivamente prodotti standardizzati a basso rischio, di comunicare solo il numero dei clienti e gli importi di cui alla Sezione II ("Premi") del documento disciplinato dal nuovo art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019.

b. Modalità e criteri di applicazione per individuare le imprese stabilite senza succursale

- b.1 comunicazione dei dati di cui alla sezione V ("Intermediari") del documento disciplinato dal nuovo art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019 e di quelli quantitativi di cui alle sezioni II ("Premi") e III ("Prestazioni liquidate") del medesimo documento, per le imprese più esposte al rischio;
- b.2 comunicazione esclusivamente dei dati di cui alla sezione V ("Intermediari"), del documento disciplinato dal nuovo art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019.

c. Modalità e criteri di applicazione per gli intermediari assicurativi (ad esclusione di quelli di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del CAP)

- c.1 nessuna esenzione, con conseguente applicazione integrale dell'obbligo di autovalutazione;
- c.2 esclusione della categoria dall'obbligo di condurre un'autonoma autovalutazione.

d. Intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. d) del CAP

- d.1 Assoggettamento a un'autonoma valutazione nonostante il concorrente obbligo di condurre l'autovalutazione derivante dalla normativa bancaria;
- d.2 valutazione dei rischi connessi alla distribuzione di prodotti assicurativi in apposita sezione da aggiungere al documento di autovalutazione richiesto dalla normativa bancaria³.

2. Individuazione degli obblighi a carico delle imprese stabilite senza succursale:

- a. obblighi equiparati a quelli previsti per le sedi secondarie, da imporre a tutte le imprese che distribuiscono prodotti vita sul territorio italiano in regime di libera prestazione;
- b. individuazione di un sottoinsieme di imprese obbligate esclusivamente a nominare un

³ Parte VII del Provvedimento Banca d'Italia del 26 marzo 2019, recante "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette alla UIF sulla base di una pluralità di parametri connessi a profili organizzativi e al volume di affari.

3. Istituzione della Funzione antiriciclaggio e nomina del titolare della funzione:

a. Per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno stato SEE o in uno stato terzo

a.1 obblighi equiparati a quelli delle imprese italiane;

a.2 facoltà, per le sedi secondarie che distribuiscono solo prodotti standardizzati a basso rischio, di non istituire in Italia la funzione antiriciclaggio e di attribuirne i compiti alla omologa funzione istituita presso la sede centrale dell'impresa (nominandone un titolare presso la rappresentanza) oppure a uno dei Rappresentanti generali (purché non gli vengano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia).

b. Per gli intermediari assicurativi

b.1 istituzione della Funzione antiriciclaggio per tutti gli intermediari assicurativi che operano in forma societaria;

b.2 individuazione degli intermediari obbligati all'Istituzione della Funzione antiriciclaggio tramite l'applicazione di parametri relativi alla forma giuridica, a profili organizzativi e al volume di affari.

4. Previsione di una Funzione di Revisione indipendente incaricata di verificare il rispetto di politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio:

a. Per le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato SEE:

a.1 previsione di una funzione di revisione indipendente - incaricata di verificare il rispetto di politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio - presso la sede secondaria in Italia;

a.2 facoltà di attribuire tali compiti alla funzione di revisione interna istituita presso la sede centrale dell'impresa - a condizione che il titolare di tale funzione sia domiciliato in Italia per tale carica, oppure ivi distaccato a tempo parziale, purché il provvedimento di distacco preveda una periodicità di assegnazione almeno bimestrale.

b. Per gli intermediari assicurativi esposti "a maggior rischio"

b.1 istituzione della Funzione di Revisione interna da parte di tutti gli intermediari assicurativi costituiti in forma di società di capitali;

b.2 individuazione di un sottoinsieme di intermediari assicurativi obbligati all'istituzione della Funzione di Revisione interna, tramite parametri connessi alla forma giuridica, a profili organizzativi e al volume di affari.

5. Intervallo temporale necessario a individuare il superamento delle soglie dimensionali e organizzative rilevanti per l'individuazione dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento.

a. Ultimo anno;

b. Ultimi due anni per l'assoggettamento a ciascun obbligo e ultimi tre anni per il venir meno degli stessi.

Per esaminare i possibili effetti delle opzioni potenzialmente percorribili si è dato corso anche a momenti di confronto con il mercato, in particolare attraverso incontri con le associazioni di categoria rappresentative degli intermediari assicurativi. Nell'ambito dell'analisi d'impatto si è tenuto conto delle tematiche dibattute in tali sedi.

5. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI (IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI) E INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE SCELTA

Con riferimento a ciascuna tematica sono stati individuati i principali aspetti positivi e negativi delle diverse opzioni regolamentari, in modo da sostenere la proposta finale mediante adeguata argomentazione. La scelta regolamentare viene adottata tenendo conto dei principi di proporzionalità, di contenimento dei costi evitabili e di efficacia dei presidi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché dell'efficacia dell'azione di vigilanza.

1. Valutazione e gestione del rischio: esercizio di autovalutazione

a. Modalità e criteri di applicazione per le imprese

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a.1 Assoggettamento di tutte le imprese alla valutazione annuale del rischio e compilazione di tutte le sezioni informative richieste;	Dati standardizzati e uguali per tutti. Agevole comparazione. Monitoraggio ad ampio spettro del rischio di riciclaggio	Onere di inviare le informazioni anche per le imprese che presentano un profilo di rischio basso.
a.2 Possibilità per le imprese che commercializzano esclusivamente prodotti standardizzati a basso rischio, di comunicare solo il numero dei clienti e gli importi di cui alla Sezione II ("Premi"), del documento disciplinato dal nuovo art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019	Applicazione del principio di proporzionalità. Applicazione di un approccio fondato sul rischio in coerenza con i principi della normativa comunitaria. Focalizzazione sui soggetti più rischiosi.	Trattamento differenziato in capo a destinatari appartenenti alla stessa categoria di soggetti.

L'applicazione del principio di proporzionalità e dell'approccio fondato sul rischio determinano la scelta dell'opzione b). Infatti, sebbene tale scelta comporti l'imposizione di obblighi diversificati in capo a soggetti appartenenti alla stessa categoria (imprese assicurative), la possibilità di escludere le imprese che distribuiscono solamente prodotti standardizzati a basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (che saranno individuati con le disposizioni sui fattori di rischio), consente - sia alle imprese vigilate sia all'IVASS - di ottimizzare gli sforzi, concentrandosi sulle situazioni a maggior rischio.

b. Modalità e criteri di applicazione per l'individuazione delle imprese stabilite senza succursale (destinatarie di specifici obblighi)

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
b.1 comunicazione dei dati di cui alla sezione V ("Intermediari") del documento disciplinato dal	Possibilità di monitorare (sia da parte delle imprese che delle Autorità competenti) la tipologia di operatività e di clientela.	Eccessiva onerosità in termini gestionali ed economici: la comunicazione anche dei dati di cui alle sezioni II ("Premi") e III

nuovo art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019 e di quelli quantitativi di cui alle sezioni II (“Premi”) e III (“Prestazioni liquidate”) del medesimo documento, per le imprese più esposte al rischio		(“Prestazioni liquidate”) genererebbe costi aggiuntivi superiori rispetto al beneficio che si ricaverebbe dalle maggiori informazioni richieste.
b.2 comunicazione esclusivamente dei dati di cui alla sezione V (“Intermediari”), del documento disciplinato dal nuovo art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019	Applicazione del principio di proporzionalità nei confronti delle imprese che operano in libera prestazione di servizi. Conseguimento dell’informativa minima necessaria per individuare le imprese stabilite senza succursale (destinatario di specifici obblighi) e per monitorare (sia da parte delle imprese che delle Autorità competenti) la rete distributiva operante sul territorio nazionale.	Mancanza di informativa circa la rischiosità dei prodotti commercializzati.

Viene scelta l’opzione b), in quanto la comunicazione dei dati relativi alla sezione V (importo complessivo della produzione per ogni intermediario assicurativo di cui l’impresa si avvale) è l’informazione minima, richiesta a tutte le imprese che commercializzano prodotti vita sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi ai fini dell’individuazione delle imprese stabilite senza succursale (destinatario di specifici obblighi). Ciò è necessario anche per individuare le categorie di intermediari assicurativi che, sulla base di criteri tra i quali è inclusa l’entità della produzione, devono istituire specifici presidi di controllo; ciò è inoltre utile per garantire omogeneità del criterio da utilizzare (la voce di bilancio delle imprese “premi lordi contabilizzati”, secondo il criterio della competenza); infine, sarebbe eccessivamente oneroso che l’Autorità richiedesse tale dato a tutti gli intermediari, la maggior parte dei quali, pur non operando nei rami vita, dovrebbe comunque fornire una risposta, anche se negativa.

c. Modalità e criteri di applicazione per gli intermediari assicurativi (ad esclusione di quelli di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d) del CAP)

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
c.1 Nessuna esenzione, con conseguente applicazione integrale dell’obbligo di autovalutazione	Trattamento omogeneo per tutti i destinatari della normativa primaria. Monitoraggio esteso del rischio di riciclaggio	Duplicazione di processi gestionali (impresa-intermediari). Notevole incremento dei costi per gestire la procedura. Mancata applicazione del principio di proporzionalità.
c.2 Esclusione della categoria dall’obbligo di condurre un’autonoma autovalutazione.	Applicazione del principio di proporzionalità. Utilizzo, da parte dell’Istituto, della visione integrata posseduta dalla Compagnia sulla complessiva operatività del cliente.	Minore coinvolgimento degli intermediari.

Viene scelta l'opzione b) – ossia, di non imporre agli intermediari assicurativi lo svolgimento periodico dell'esercizio di autovalutazione - poiché le singole imprese, oltre a valutare l'attività di commercializzazione dei prodotti assicurativi, sono tenute a prendere in considerazione, tra i fattori di rischio, quello relativo alle caratteristiche della propria rete distributiva.

Rimane ferma per l'IVASS la possibilità di richiedere l'effettuazione dell'autovalutazione a specifici intermediari - esposti a più elevati rischi, desumibili dalle informazioni fornite dall'impresa o da valutazioni dell'IVASS stesso - in considerazione degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza per svolgere la vigilanza su basi sensibili al rischio (ESAs 2016/72)⁴ e, in particolare, del § 15, che suggerisce che l'estensione e il tipo di informazioni da acquisire siano proporzionate alla natura e alle dimensioni del soggetto vigilato.

d. Intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del CAP.

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
d.1 Assoggettamento a un'autonoma valutazione, nonostante il concorrente obbligo di condurre l'autovalutazione derivante dalla normativa bancaria.	Valutazione autonoma dei rischi di riciclaggio collegati soltanto all'attività di intermediazione assicurativa.	Onerosità derivante dalla duplice attività di valutazione del rischio (per le attività bancarie e, separatamente, per la distribuzione di prodotti assicurativi).
d.2 Valutazione dei rischi connessi alla distribuzione di prodotti assicurativi in apposita sezione da aggiungere al documento di autovalutazione richiesto dalla normativa bancaria.	Necessità di valutazione della complessiva attività del cliente, che tenga conto anche dei fattori di rischio propri dei prodotti assicurativi. Viene evitata la duplicazione dell'attività di valutazione del rischio AML, con positive ricadute a livello gestionale e di risorse.	Integrare il sistema di valutazione utilizzato dalla banca con specifici parametri di rischio associati alla distribuzione di prodotti assicurativi.

Si ritiene opportuno optare per la soluzione b) in quanto sarebbe eccessivamente oneroso e, comunque, non coerente con un approccio fondato sul rischio, richiedere un'autonoma valutazione per l'attività di distribuzione assicurativa a soggetti già obbligati ad effettuare l'esercizio di autovalutazione in relazione all'attività principale; le polizze assicurative sono infatti distribuite esclusivamente a clienti già titolari di un conto corrente presso la banca.

2. Individuazione degli obblighi a carico delle imprese stabilite senza succursale

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a. Obblighi equiparati a quelli	<i>Level playing field</i> per tutte le	Applicazione di oneri non

⁴ Gli Orientamenti congiunti richiedono che l'autorità competente: abbia una buona comprensione dei pertinenti fattori di rischio riguardanti le compagnie di assicurazione sulla vita, tra i quali rientrano i canali distributivi (§ 25); fondi la propria comprensione dei fattori di rischio settoriale su una visione di altro livello di tutte le informazioni ottenute dalle imprese del settore assicurativo (§ 26)

previsti per le sedi secondarie, da imporre a tutte le imprese che distribuiscono prodotti vita sul territorio italiano in regime di libera prestazione.	imprese operanti in libera prestazione di servizi sul territorio nazionale.	proporzionati al rischio.
b. Individuazione di un sottoinsieme di imprese obbligate esclusivamente a nominare un Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette alla UIF ⁵ sulla base di una pluralità di parametri connessi a profili organizzativi e al volume di affari.	Applicazione del principio di proporzionalità e di un approccio fondato sul rischio in quanto vengono prese in considerazione solo le imprese esposte a più elevati rischi.	Mancanza di monitoraggio sulla clientela di imprese in LPS che si trovano al di sotto dei parametri selezionati.

Al fine di calibrare le prescrizioni in base al principio di proporzionalità, si è ritenuto opportuno propendere per l'opzione b), e utilizzare più parametri prendendo in considerazione aspetti connessi al volume produttivo e ai profili organizzativi. Nel dettaglio, l'individuazione delle imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi alle quali si applica tale specifico obbligo sono quelle che possiedono entrambi i seguenti parametri considerati rilevanti:

- 1) Distribuzione di prodotti assicurativi sul territorio italiano attraverso una rete di intermediari assicurativi di cui agli articoli 109, comma 2, lett. a), b) e d), 116-quater e 116-quinquies del CAP;
- 2) Premi lordi contabilizzati (come risultanti dalle informazioni trasmesse con la sezione V dell'autovalutazione) superiori a € 5 milioni.

3. Istituzione della Funzione antiriciclaggio e nomina del titolare della Funzione

a. Per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno stato SEE o in uno stato terzo

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a.1 Obblighi equiparati a quelli delle imprese italiane.	<i>Level playing field</i> per tutte le imprese operanti stabilmente sul territorio nazionale	Mancata applicazione del principio di proporzionalità.
a.2 Facoltà, per le sedi secondarie che distribuiscono solo prodotti standardizzati a basso rischio, di non istituire in Italia la funzione antiriciclaggio e di attribuirne i compiti alla omologa funzione istituita presso la sede centrale	Adempimento degli obblighi per mezzo di una struttura già esistente. Obblighi proporzionali al basso rischio individuato.	Difficoltà di interlocuzione con soggetti non presenti sul territorio nazionale.

⁵ Al riguardo si segnala che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto conforme al diritto dell'Unione (sentenza 25 aprile 2013 – causa c-212/11) un analogo obbligo che la normativa spagnola ha imposto a tutte le imprese che operano in regime di libera prestazione di servizi sin dal recepimento della I Direttiva antiriciclaggio.

dell'impresa (nominandone un titolare presso la rappresentanza) oppure a uno dei Rappresentanti generali (purché non gli vengano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia).		
--	--	--

La valutazione degli aspetti rappresentati conduce alla scelta dell'opzione b), ritenuta più idonea ai fini di un miglior presidio del rischio. Sebbene tale scelta comporti la previsione di oneri diversi per soggetti appartenenti alla stessa categoria (rappresentanze generali per l'Italia), la possibilità di avvalersi di risorse specialistiche della funzione istituita presso la sede centrale dell'impresa (anziché istituire un'autonoma funzione antiriciclaggio in Italia) da parte delle Rappresentanze generali per l'Italia che vendono esclusivamente prodotti standardizzati a basso rischio, consente di ottimizzare gli sforzi e di evitare di concentrarsi su attività a minore rischio, da parte sia delle imprese vigilate sia dell'IVASS.

b. Per gli intermediari assicurativi

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
b.1 Istituzione della Funzione prevista per tutti gli intermediari assicurativi che operano in forma societaria.	Esteso presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in capo ad un'ampia fascia di intermediari assicurativi operanti nei rami vita	Appesantimento della struttura organizzativa in capo ad intermediari assicurativi di modesto rilievo sotto vari profili (per raccolta premi, per la quantità di personale impiegato, o in considerazione di altri parametri).
b.2 Individuazione degli intermediari obbligati all'Istituzione della Funzione antiriciclaggio tramite l'applicazione di parametri relativi alla forma giuridica, a profili organizzativi e al volume di affari	Applicazione del principio di proporzionalità e di un approccio fondato sul rischio.	Mancanza di un presidio specialistico antiriciclaggio presso gli intermediari che non presentano i parametri selezionati.

Al fine di calibrare le prescrizioni in ossequio al principio di proporzionalità, e tenuto conto della notevole eterogeneità degli intermediari operanti nel mercato italiano, si ritiene di scegliere l'opzione b) e utilizzare più parametri prendendo in considerazione, oltre alla forma giuridica prescelta per l'esercizio dell'attività di intermediazione, anche aspetti connessi al volume produttivo e ai profili organizzativi. Nel dettaglio, l'individuazione degli intermediari ai quali si applica tale specifico obbligo è effettuata tenendo in considerazione tutti e tre i seguenti parametri considerati rilevanti:

- 1) un numero di rapporti di collaborazione instaurati (dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione "E" del Registro degli intermediari) superiore a 30;
- 2) un volume produttivo (comunicato dalle imprese per le quali l'intermediario opera) superiore a € 15 milioni.

3) natura del soggetto: gli intermediari persone fisiche che rientrano nei parametri sub 1) e 2) devono istituire la funzione antiriciclaggio ma non sono tenuti alla nomina del titolare della funzione.

4. Previsione di una Funzione di Revisione indipendente incaricata di verificare il rispetto di politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio.

a. Per le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato SEE

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a.1 previsione di una funzione di revisione indipendente - incaricata di verificare il rispetto di politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio - presso la sede secondaria in Italia	Certezza dell'esistenza di un presidio di controllo sull'attività svolta in Italia.	Eccessiva onerosità in termini di risorse umane e/o tecnologiche.
a.2 facoltà di attribuire tali compiti alla funzione di revisione interna istituita presso la sede centrale dell'impresa - a condizione che il titolare di tale funzione sia domiciliato in Italia per tale carica, oppure ivi distaccato a tempo parziale, purché il provvedimento di distacco preveda una periodicità di assegnazione almeno bimestrale.	Presenza di presidi di controllo efficaci, evitando di imporre la duplicazione di un tipo di attività comunque eseguito nel paese di origine.	Difficoltà di interlocuzione ai fini della reperibilità delle informazioni richieste dall'Autorità di vigilanza italiana. Tali difficoltà risultano tuttavia mitigate dalla periodicità di assegnazione minima richiesta.

Resta ferma la necessità che le procedure e le modalità operative di presidio del rischio di riciclaggio approntate per l'operatività dell'impresa sul mercato italiano, ivi inclusa l'attività della funzione antiriciclaggio, siano verificate da parte di una Funzione di revisione indipendente. Per la realizzazione di tale obiettivo è preferibile l'opzione b) in quanto si ritiene opportuno lasciare una maggiore autonomia organizzativa alle imprese, mantenendo l'obbligo di individuare un titolare cui le autorità italiane possano fare riferimento.

b. Per gli intermediari assicurativi

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
b.1 Istituzione della Funzione di Revisione interna da parte di tutti gli intermediari assicurativi costituiti in forma di società.	Completo presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	Anche gli intermediari assicurativi di minore entità in termini di struttura organizzativa e di produzione sarebbero gravati da costi ulteriori connessi alla costituzione di una specifica funzione di controllo.
b.2 individuazione di un	Istituzione della Funzione di	Mancanza di un presidio

sottoinsieme di intermediari assicurativi obbligati all'istituzione della Funzione di Revisione interna, tramite parametri connessi alla forma giuridica, a profili organizzativi e al volume di affari.	Revisione esclusivamente per gli intermediari assicurativi maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in ossequio al principio di proporzionalità.	specialistico generalizzato per verificare l'efficacia della funzione e dei compiti di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.
--	--	---

Si ritiene di optare per la soluzione b) che consente l'applicazione del principio di proporzionalità sulla base di una pluralità di parametri per individuare un insieme di "grandi intermediari assicurativi" la cui struttura organizzativa e il cui volume produttivo consentono di ipotizzare una più alta esposizione al rischio di riciclaggio, rendendo pertanto utile la costituzione, oltre che della funzione antiriciclaggio, anche di quella di revisione interna. I parametri individuati sono i seguenti:

- 1) forma giuridica: sono esclusi gli intermediari che operano in forma di impresa individuale;
- 2) agenti e broker assicurativi che operano in forma societaria con un numero di rapporti di collaborazione (dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione "E" del Registro degli intermediari) superiore a 100, e volume produttivo (determinato sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle imprese per le quali l'intermediario opera) superiore a € 20 milioni;

Viene lasciato all'intermediario il compito di definire le modalità di svolgimento dell'incarico proprie della funzione, garantendo il presidio "di autonomia" richiesto.

5. Intervallo temporale necessario a individuare il superamento delle soglie dimensionali e organizzative rilevanti per l'individuazione dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento.

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a. Ultimo anno.	tempestivo adeguamento della struttura organizzativa alla variazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio.	Possibilità di frequenti variazioni nella struttura dei controlli, con i connessi maggiori costi di riorganizzazione.
b. Ultimi due anni per l'assoggettamento a ciascun obbligo e ultimi tre anni per il venir meno degli stessi.	il principio di proporzionalità troverebbe una più concreta applicazione al pari di un efficace presidio del rischio.	Maggiore probabilità che i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rimangano più a lungo non presidiati da funzioni specialistiche.

La scelta di un intervallo temporale più ristretto condurrebbe ad un più tempestivo adeguamento della struttura organizzativa dei soggetti vigilati alle variazioni del rischio di riciclaggio in capo agli stessi. Tuttavia, ciò imporrebbe ai soggetti vigilati più frequenti variazioni della propria struttura dei controlli, con i connessi maggiori costi di riorganizzazione. Pertanto, al fine di bilanciare al meglio l'esigenza di piena e tempestiva aderenza ai requisiti organizzativi fissati con quella di non gravare eccessivamente i soggetti vigilati riuscendo comunque ad ottenere l'obiettivo di monitorare i rischi, si ritiene preferibile l'opzione b). In tal

modo le imprese, gli agenti e i broker assicurativi sono tenuti ad assolvere ciascun obbligo previsto dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata la valutazione se nel biennio precedente abbiano superato le soglie indicate; potranno interrompere l'assolvimento degli obblighi richiesti – sempre a decorrere dall'anno successivo a quello della valutazione – qualora verificchino di non aver superato i previsti requisiti dimensionali e organizzativi nel corso del triennio precedente.

Di seguito si elenca la ripartizione degli intermediari (fonte: sezione V autovalutazione 2017) sulla base dei sopra criteri illustrati ai precedenti punti 3.b. e 4.b.:

INTERMEDIARI PERSONE GIURIDICHE										
AGENTI										
PRODUZIONE euro mln										
COLLABORATORI DIPENDENTI E DIVERSI DA PERSONE FISICHE	diversi da Persone fisiche 7.357	da 0 a 1	>1 e ≤ 2	>2 e ≤ 5	>5 e ≤ 10	>10 e ≤ 15	>15 e ≤ 20	>20		
								soc. di persone	soc. di capitali	
		da 0 a 10	3.673	310	250	117	33	4	3	2
		da 11 a 30	1.621	379	247	108	31	13	9	5
		da 31 a 60	210	77	66	37	20	4	4	4
		61 a 100	38	10	8	6	1	2	9	2
		da 101 a 200	11	4	6	3	1	1	2	2
		da 201 a 1000	4	1	1	2		2		12
		oltre 1000								2
BROKER										
PRODUZIONE euro mln										
COLLABORATORI DIPENDENTI E DIVERSI DA PERSONE FISICHE	diversi da Persone fisiche 620	da 0 a 1	>1 e ≤ 2	>2 e ≤ 5	>5 e ≤ 10	>10 e ≤ 15	>15 e ≤ 20	>20		
								soc. di persone	soc. di capitali	
		da 0 a 10	353	4	2	4	1			4
		da 11 a 30	131	1	4	4				
		da 31 a 60	48	3	4	2				3
		da 61 a 100	14	3			2			1
		da 101 a 200	11	1	1	1				1
		da 201 a 1000	9	1	1		1			4
		oltre 1000								1

INTERMEDIARI PERSONE FISICHE									
AGENTI									
PRODUZIONE euro mln									
DIPENDENTI E COLLABORATORI	Totale agenti Persone Fisiche 4.079	da 0 a 1	>1 e ≤ 2	>2 e ≤ 5	>5 e ≤ 10	>10 e ≤ 15	>15 e ≤ 20	>20	
	da 0 a 10	2.949	118	71	16				1
	da 11 a 30	636	77	56	23	8			1
	da 31 a 60	54	17	7	12	6	3		3
	61 a 100	6		3	1	2	4		1
	da 101 a 200		1						3
	da 201 a 1000								
	oltre 1000								
BROKER									
PRODUZIONE euro mln									
DIPENDENTI E COLLABORATORI	Totale broker Persone Fisiche 115	da 0 a 1	>1 e ≤ 2	>2 e ≤ 5	>5 e ≤ 10	>10 e ≤ 15	>15 e ≤ 20	>20	
	da 0 a 10	97	2						
	da 11 a 30	15		1					
	da 31 a 60								
	da 61 a 100								
	da 101 a 200								
	da 201 a 1000								
	oltre 1000								

Sulla base delle tabelle sopra riportate, sarebbero tenuti all'istituzione della funzione anticiclaggio 70 intermediari, pari allo 0,57% del totale e anche alla nomina di un titolare della funzione indipendente 56 intermediari, pari allo 0,46% del totale. Gli intermediari tenuti anche all'istituzione della funzione di revisione interna sarebbero 24, pari allo 0,20% del totale.

PROVVEDIMENTO N. XXX DEL XXXXX

DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER INDIVIDUARE I REQUISITI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI IN BASE AI QUALI I SOGGETTI OBBLIGATI ISTITUISCONO LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA, NOMINANO IL TITOLARE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E IL RESPONSABILE PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, EMANATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera a), 15, comma 1 e 16, comma 2;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Imprese e intermediari assicurativi stabiliti senza succursale)
- Art. 5 (Istituzione della funzione antiriciclaggio)
- Art. 6 (Titolare della funzione antiriciclaggio)
- Art. 7 (Segnalazione delle operazioni sospette)
- Art. 8 (Istituzione della funzione di revisione interna)
- Art. 9 (Provvedimento di distacco)
- Art. 10 (Intervallo temporale rilevante circa il possesso dei requisiti per l'istituzione delle funzioni di controllo)
- Art. 11 (Comunicazioni)
- Art. 12 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019)
- Art. 13 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Articolo 1 (Fonti normative)

1. Il presente Provvedimento è adottato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), 15, comma 1, e 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Provvedimento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento IVASS n. 44, del 12 febbraio 2019. In aggiunta, agli effetti del presente Provvedimento si intendono per:
 - a) “funzione antiriciclaggio”: la funzione di cui all’articolo 13 del Regolamento IVASS n. 44/2019;
 - b) “agenti e broker assicurativi”: le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo

109, comma 2, lettere a) e b), del Codice - nonché gli omologhi soggetti aventi residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dall'Italia, o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che operano in Italia in regime di stabilimento - annotate nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della notifica di cui all'articolo 116-quinquies del Codice - limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Provvedimento si applica, limitatamente all'operatività nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice:
 - a) alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo S.E.E. o in uno Stato Terzo;
 - b) alle imprese stabilite senza succursale di cui al successivo articolo 4;
 - c) agli intermediari assicurativi;
 - d) agli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4 (Imprese e intermediari assicurativi stabiliti senza succursale)

1. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano alle imprese con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese S.E.E. - diverse da quelle considerate stabilite ai sensi dell'articolo 23, comma 1bis, del Codice - qualora le stesse congiuntamente:
 - a) operino sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
 - b) distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi attraverso una rete di intermediari assicurativi appartenenti ad una delle categorie di cui agli articoli 109 - comma 2, lettere a), b), c), d) - 116-quater o 116-quinquies del Codice;
 - c) conseguano premi lordi contabilizzati (comunicati all'IVASS dalla sede legale dell'impresa stessa) superiori a € 5 milioni.
2. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano altresì agli intermediari assicurativi che abbiano residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese S.E.E., qualora distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi nei rami previsti dall'articolo 2, comma 1 del Codice in regime di libera prestazione di servizi tramite intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e) del Codice.

Articolo 5 (Istituzione della funzione antiriciclaggio)

1. Le sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato membro o in un Paese S.E.E., che distribuiscano sul territorio italiano esclusivamente prodotti standardizzati definiti a basso rischio dalle disposizioni sui fattori di rischio, possono attribuire i compiti della funzione antiriciclaggio:
 - a) alla funzione di verifica della conformità alla normativa antiriciclaggio istituita presso la sede centrale dell'impresa, a condizione che almeno uno degli addetti a tale funzione,
 - i. se dipendente della sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia,

- ii. negli altri casi, sia comunque domiciliato per la carica in Italia;
 - b) a uno dei Rappresentanti generali, a condizione che al Rappresentante generale non siano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia.
2. Gli agenti e broker assicurativi istituiscono la funzione antiriciclaggio qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a trenta;
 - b) premi lordi totali intermediati (risultanti dalla comunicazione all'IVASS delle imprese per cui distribuiscono) superiori a € 15 milioni.

Articolo 6 (Titolare della funzione antiriciclaggio)

1. Nel caso in cui si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), le sedi secondarie possono nominare titolare della funzione antiriciclaggio in relazione all'attività svolta sul territorio italiano il titolare dell'omologa funzione istituita presso la sede centrale della stessa impresa, a condizione che la persona designata,
- a) se dipendente della sede centrale, venga distaccata a tempo parziale in Italia oppure,
 - b) negli altri casi, sia comunque domiciliata per la carica in Italia.
2. Gli agenti e broker assicurativi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente Provvedimento che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale non sono tenuti alla nomina del titolare della funzione antiriciclaggio. Di quest'ultima, in tale ipotesi, risponde direttamente l'agente o broker persona fisica.
3. Il titolare nominato ai sensi del comma 1 possiede i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del Regolamento IVASS n. 44/2019.

Articolo 7 (Segnalazione delle operazioni sospette)

1. Le imprese stabilite senza succursale nominano un responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette relative all'attività svolta sul territorio italiano.
2. Per tale incarico può essere designato il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette:
- a. della sede secondaria italiana, se istituita per l'esercizio dell'attività anche in regime di stabilimento;
 - b. della sede centrale della stessa impresa a condizione che la persona designata,
 - i. se dipendente della sede centrale, venga distaccata anche a tempo parziale in un ufficio in Italia, anche di terzi, ma comunque nella disponibilità dell'impresa,
 - ii. negli altri casi, sia comunque domiciliata per la carica in Italia;
 - c. di un intermediario assicurativo di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) che distribuisca in Italia i prodotti del comparto vita dell'impresa;
 - d. di un altro intermediario assicurativo, obbligato ad istituire la funzione antiriciclaggio e a nominare il relativo titolare, che, al momento della designazione, distribuisca in Italia i prodotti del comparto vita dell'impresa, da almeno due anni.
3. Gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale trasmettono le segnalazioni di operazioni sospette al responsabile per le segnalazioni sospette dell'impresa di riferimento o, qualora quest'ultima non sia individuabile, direttamente alla UIF.

Articolo 8
(Funzione di revisione interna)

1. Le politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio delle sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione europea o in un Paese S.E.E., sono stabilmente verificate da una funzione di revisione indipendente. Tale compito può essere attribuito alla funzione di revisione interna istituita presso la sede centrale dell'impresa, a condizione che almeno il titolare di tale funzione:
 - a) se dipendente della sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia oppure,
 - b) negli altri casi, sia comunque domiciliato per la carica in Italia.
2. Gli agenti e i broker assicurativi istituiscono la funzione di revisione qualora siano costituiti in forma di società, si avvalgano nello svolgimento dell'attività di intermediazione di un numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno - nella sezione E del Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi complessivamente pari o superiore a 100, e abbiano distribuito nell'anno contratti il cui volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese sia superiore ad € 20 milioni.

Articolo 9
(Provvedimento di distacco)

1. Nel caso venga scelta l'opzione del distacco a tempo parziale per i titolari delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonché per il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, il provvedimento di distacco definisce la periodicità minima della presenza della persona incaricata, su base non superiore al bimestre.

Articolo 10
(Intervallo temporale rilevante per il possesso dei requisiti
per l'istituzione delle funzioni di controllo)

1. Ai fini dell'istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonché della nomina del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, i requisiti previsti dagli articoli 4, comma 1, 5 e 8 devono essere posseduti per almeno un biennio.
2. Le sedi secondarie, gli agenti e i broker assicurativi verificano ogni anno il ricorrere dei previsti requisiti in ciascun anno del biennio precedente. In caso positivo, a decorrere dall'anno successivo:
 - a) gli agenti e i broker assicurativi assolvono gli obblighi relativi all'istituzione della funzione antiriciclaggio e della funzione di revisione interna;
 - b) le sedi secondarie possono attribuire i compiti e la titolarità della funzione antiriciclaggio ai sensi degli articoli 5, comma 1 e 6, comma 1.
3. Gli agenti e i broker assicurativi possono dismettere le funzioni a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale verificano di non aver posseduto in alcun anno del triennio precedente i previsti requisiti.
4. Le imprese, incluse quelle di cui all'art. 28-septies del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, comunicano a ciascun agente e broker assicurativo l'ammontare, distribuito annualmente da ognuno di essi, che ha concorso alla formazione della voce di bilancio "premi lordi contabilizzati"; tale comunicazione è effettuata tramite posta elettronica certificata entro cinque giorni dalla trasmissione degli stessi dati all'IVASS.
5. Ai fini delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli agenti e i broker assicurativi:
 - a. utilizzano gli importi comunicati dalle imprese per le quali distribuiscono prodotti assicurativi;
 - b. sollecitano la comunicazione alle imprese che non l'abbiano trasmessa autonomamente nel termine previsto;

- c. in caso di mancata risposta entro i successivi venticinque giorni, utilizzano i dati di cui dispongono, dando comunicazione all'IVASS del dettaglio relativo a ciascuna impresa rimasta inadempiente.

Articolo 11 (Comunicazioni)

1. Gli agenti e i broker assicurativi comunicano all'IVASS:
 - a) l'istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna e la nomina dei rispettivi titolari, nonché del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette qualora sia un soggetto diverso;
 - b) la dismissione di tali funzioni in conseguenza delle valutazioni di cui all'articolo 10, comma 3;
 - c) i dati di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), relativi alla distribuzione per conto di imprese in regime di libera prestazione di servizi che non abbiano comunicato loro le generalità o il domicilio del responsabile per la segnalazione di operazioni sospette.
2. Le sedi secondarie comunicano all'IVASS:
 - a) l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1 e 8, comma 1;
 - b) l'istituzione della funzione antiriciclaggio presso la sede secondaria in conseguenza delle valutazioni di cui all'articolo 10, comma 2 o della rinuncia ad avvalersi delle facoltà precedentemente esercitate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b).
3. Le imprese stabilite senza succursale comunicano generalità e domicilio del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette alla UIF, all'IVASS e a ciascun intermediario assicurativo autorizzato a distribuire i propri prodotti in Italia.
4. Le comunicazioni sono effettuate:
 - a. entro il trenta settembre dell'anno che precede quello di istituzione o dismissione delle funzioni, o di nomina dei rispettivi titolari o del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 7, se dipendenti dalla valutazione annuale circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti;
 - b. entro i trenta giorni successivi agli eventi di cui alla lettera a), qualora derivino da circostanze diverse.

Articolo 12 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019)

1. All'articolo 2, comma 1,
 - a. alla lettera l), dopo le parole "*Unione europea*" sono aggiunte le parole "*o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo*";
 - b. alla lettera m), le parole "*o in uno Stato terzo*" sono eliminate; le parole "*agli articoli 116-quater e 116-quinquies*" sono sostituite dalle parole "*all'articolo 116-quinquies*";
 - c. dopo la lettera vv), è aggiunta la lettera "ww) "*sede centrale*": *gli uffici dell'impresa con sede legale in un Paese SEE che svolgono funzioni equivalenti a quelle della direzione generale e amministrativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del Codice*".
2. All'articolo 3, dopo la lettera d), è aggiunta la lettera "e) *alle imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, limitatamente alle disposizioni di cui al Capo II, Sezione VI*".
3. Agli articoli 4, comma 3, lettera b), punto i. e lettera c), 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 2, 10, comma 2, 17, comma 4 e 23, comma 2, le parole "*direzione generale*" sono sostituite dalle parole "*sede centrale*".

4. All'articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente
"Gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), e gli analoghi soggetti di cui all'art. 116-quater del Codice inviano la segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un'impresa di riferimento. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 36, comma 3 del decreto antiriciclaggio, gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera d), e gli analoghi soggetti di cui all'art. 116-quinquies del Codice, nonché gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale, inviano la segnalazione all'impresa di riferimento anche in relazione alle operazioni comuni già segnalate direttamente alla UIF e danno comunque notizia alla stessa impresa dell'avvenuta segnalazione di un cliente comune. Si considerano comuni quelle operazioni in cui i premi - iniziale, ricorrente, aggiuntivo - sono stati pagati, in tutto o in parte, con liquidità o titoli oggetto dell'autonoma segnalazione dell'intermediario assicurativo alla UIF".
5. Nel Capo II, dopo l'articolo 28, è inserita la seguente:

«Sezione VI
Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Articolo 28-bis
(Disposizioni generali)

1. Le imprese svolgono periodicamente l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso una metodologia strutturata in due macro-attività:
 - a) valutazione del rischio intrinseco e delle vulnerabilità, che consiste nell'individuare in che modo le minacce, in relazione all'attività esercitata, interessano l'impresa e in quale misura i presidi aziendali risultano vulnerabili ad esse;
 - b) determinazione del livello di rischio residuo e delle relative iniziative di mitigazione, attraverso lo sviluppo e l'attuazione di politiche e procedure per fronteggiare il rischio cui l'impresa rimane esposta.
2. La funzione antiriciclaggio riporta gli esiti dell'esercizio di autovalutazione nella relazione annuale di cui all'articolo 14, descrivendo le fasi del processo, le funzioni coinvolte, i dati e le informazioni alla base delle valutazioni effettuate, i risultati ottenuti e le iniziative di adeguamento eventualmente necessarie.
3. Per i gruppi assicurativi, l'ultima società controllante italiana coordina l'attività svolta da ciascuna delle compagnie appartenenti al gruppo e dà conto nella propria relazione degli esiti delle singole entità, valutando la rilevanza dei rischi residui per l'intero gruppo.

Articolo 28-ter
(Criteri per la valutazione del rischio intrinseco)

1. Ai fini dell'identificazione e valutazione del rischio intrinseco le imprese valutano almeno i seguenti elementi:
 - a. la composizione dei rami vita in cui l'impresa opera;
 - b. l'ammontare annuale dei premi lordi contabilizzati e delle prestazioni liquidate nonché il corrispondente numero di polizze e di clienti;
 - c. i mercati geografici di riferimento (almeno a livello di singolo paese);
 - d. i canali distributivi utilizzati;
 - e. il numero, e il corrispondente ammontare di premi versati e prestazioni liquidate, di:
 - i. clienti classificati nelle più elevate fasce di rischio, anche per le presenza – in qualità di contraente o di beneficiario o di rispettivo titolare effettivo – di PEP, compresi i familiari e/o i soggetti che mantengono stretti legami, nonché di titolari di cariche pubbliche locali;
 - ii. titolari effettivi di polizze stipulate tramite società fiduciarie e trustee nell'ambito di accordi di trust;

- f. la presenza di succursali situate in paesi terzi che non impongono “obblighi equivalenti”, in particolare se ad esse è stato chiesto dall’ultima società controllante italiana di applicare misure supplementari per far fronte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;*
 - g. il paese estero di origine e di destinazione dei fondi relativi ai premi pagati e prestazioni liquidate, con particolare riguardo ai paesi terzi che non impongono “obblighi equivalenti”;*
 - h. gli elementi significativi risultanti dalle relazioni e dall’ulteriore documentazione proveniente dalle funzioni di controllo interno;*
 - i. le risultanze delle verifiche, ispettive e a distanza, condotte dalle Autorità.*
- 2. Le imprese definiscono un proprio indicatore attraverso il quale misurare il livello di rischio intrinseco, da ricondurre in una delle quattro categorie (rischio basso, rischio medio-basso, rischio medio-alto, rischio alto) sulla base dei criteri di attribuzione orientativamente descritti nell’allegato 1 - Tabella A.*
 - 3. Ai fini della valutazione, le imprese tengono conto anche di informazioni ricavate da fonti esterne, tra le quali rilevano: l’analisi nazionale dei rischi condotta sotto l’egida del Comitato di sicurezza Finanziaria; le liste e i documenti emanati da istituzioni internazionali e dai governi nazionali in merito a soggetti ed entità sospettati di attività terroristica.*
 - 4. L’attribuzione del livello di rischio viene accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi effettuate e delle motivazioni che hanno determinato le scelte.*

*Articolo 28-quater
(Analisi delle vulnerabilità)*

- 1. Le imprese adottano e attuano politiche e procedure idonee a mitigare il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo identificato ai sensi dell’articolo 28-ter.*
- 2. Le imprese definiscono un proprio indicatore per misurare la vulnerabilità del sistema dei presidi, tenendo anche conto dei dati quantitativi concernenti le misure di mitigazione del rischio relative a premi e prestazioni liquidate, riportati nel foglio elettronico di cui all’articolo 28-sexies.*
- 3. La vulnerabilità così misurata andrà ricondotta in una delle quattro categorie (vulnerabilità non significativa, vulnerabilità poco significativa, vulnerabilità abbastanza significativa, vulnerabilità molto significativa) sulla base dei criteri di attribuzione orientativamente descritti nell’allegato 1 - Tabella B.*

*Articolo 28-quinquies
(Determinazione del rischio residuo)*

- 1. La combinazione dei giudizi sul rischio intrinseco e sulla vulnerabilità determina, in base alla matrice illustrata nell’allegato 1 - Tabella C, l’attribuzione della fascia di rischio residuo, secondo una scala di quattro valori (rischio residuo non significativo, rischio residuo basso, rischio residuo medio, rischio residuo elevato).*
- 2. Determinato il livello di rischio residuo, le imprese individuano le azioni correttive o di adeguamento da adottare.*
- 3. L’attribuzione del livello di rischio deve essere accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi effettuate e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate.*

*Articolo 28-sexies
(Trasmissione annuale dei dati)*

- 1. Le imprese inviano annualmente all’IVASS, entro il termine del 30 giugno, un insieme strutturato di informazioni e dati di carattere qualitativo e quantitativo, suddiviso in sei sezioni:*

Organizzazione, Premi lordi contabilizzati, Prestazioni liquidate, Gestione e controllo, Intermediari e Esito autovalutazione.

- 2. I dati sono organizzati e trasmessi secondo le istruzioni che verranno pubblicate con lettera al mercato entro il 30 novembre di ogni anno.*
- 3. Nel caso di gruppi assicurativi l'ultima società controllante è tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo nonché ad ogni singola compagnia.*
- 4. Le imprese che commercializzano esclusivamente prodotti standardizzati definiti a basso rischio dalle disposizioni sui fattori di rischio trasmettono solo i dati di cui alla sezione Premi lordi contabilizzati.*

*Articolo 28-septies
(Attività in regime di libera prestazione di servizi)*

- 1. Le imprese di assicurazione con sede legale nello S.E.E. trasmettono, entro il medesimo termine di cui all'articolo 28-sexies, informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nei rami vita, limitatamente alle sole informazioni della sezione Intermediari.*
- 2. Tali imprese inviano tramite posta elettronica certificata i dati e la relativa lettera di trasmissione, sottoscritta da chi ha i poteri di rappresentanza dell'impresa. Le stesse possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'accreditamento al Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate. Qualora ai fini della registrazione tali imprese si avvalgano di un intermediario, possono delegare nella lettera di trasmissione tale soggetto ad inviare i dati e la lettera tramite la propria casella di posta elettronica certificata. La comunicazione di non aver distribuito polizze in Italia nell'anno precedente può essere effettuata tramite posta elettronica ordinaria nel caso in cui l'impresa sia sprovvista di posta elettronica certificata. In tal caso, la comunicazione si considera pervenuta nella data in cui il messaggio di posta elettronica ordinaria viene protocollato nel sistema di gestione della corrispondenza dell'IVASS.*
- 3. Le imprese di cui al comma 1 che operano in Italia anche in regime di stabilimento, possono trasmettere quanto richiesto anche tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata della Rappresentanza.»*

*Articolo 13
(Pubblicazione ed entrata in vigore)*

- 1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.*
- 2. Le imprese, incluse quelle di cui all'articolo 28-septies del Regolamento IVASS n. 44/2019, trasmettono agli intermediari assicurativi i dati relativi agli esercizi 2017 e 2018 - di cui all'articolo 10, comma 4 – entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.*
- 3. In sede di prima applicazione, le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente Provvedimento.*

Metodologia per l'effettuazione del processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In linea con la metodologia con cui è stata condotta l'Analisi Nazionale dei Rischi, le imprese di assicurazione sono tenute a sviluppare l'autovalutazione attraverso due macro-attività.

1. Valutazione del rischio intrinseco dell'impresa

Consiste nell'individuare in che modo le minacce - identificate in generale per il settore assicurativo nell'Analisi Nazionale dei rischi - interessano anche ciascuna impresa in relazione alla portata dell'attività effettivamente esercitata, nonché in quale misura i presidi aziendali - assetto organizzativo e sistema dei controlli interni – risultano vulnerabili alle minacce identificate.

2. Mitigazione del rischio

Si consegue attraverso lo sviluppo e l'attuazione di politiche e procedure per fronteggiare i residui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - identificati attraverso la propria valutazione del rischio intrinseco - cui l'impresa rimane esposta.

1. Valutazione del rischio intrinseco dell'impresa

Ai fini dell'identificazione e valutazione, vanno presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- la differenziazione dei rami vita in cui opera l'impresa;
- la scala dimensionale, ossia l'ammontare annuale dei premi lordi contabilizzati di nuova produzione e delle prestazioni liquidate nonché il corrispondente numero di polizze e di clienti;
- i mercati di riferimento;
- i canali distributivi, distinguendo tra i diversi soggetti terzi su cui l'impresa di assicurazioni fa affidamento per assolvere gli obblighi di adeguata verifica; in tale contesto, rileva anche l'utilizzo di modalità per l'adeguata verifica a distanza, soprattutto in relazione al beneficiario delle prestazioni;
- il numero di clienti – e corrispondente ammontare di premi versati e prestazioni liquidate - classificati nelle più elevate fasce di rischio (PEPs, esteri e nazionali, compresi familiari e/o soggetti che mantengono stretti legami; altri clienti con cariche pubbliche locali; società fiduciarie; trust; altri clienti a fascia di rischio elevata);
- la presenza di succursali o filiazioni situate in paesi terzi che non impongono “*obblighi equivalenti*”⁶, in particolare se a tali succursali o filiazioni è stato chiesto dalla capogruppo italiana di applicare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- il Paese estero di origine e di destinazione dei fondi concernenti rispettivamente i premi pagati e le prestazioni liquidate, con particolare riguardo a paesi terzi che non impongono “*obblighi equivalenti*”;

⁶ Ci si riferisce ai paesi diversi da quelli inclusi nel vigente decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007.

- gli elementi significativi risultanti dalle relazioni e dall'ulteriore documentazione rilevante provenienti dalle funzioni di controllo interno;
- le risultanze delle verifiche - ispettive e a distanza – condotte dalle Autorità di controllo.

Ciascuna impresa di assicurazione definisce un proprio indicatore attraverso il quale misurare il livello di rischio intrinseco. In ogni caso, tale indicatore dovrà tenere conto almeno dei dati quantitativi descritti nell'allegato 2 concernenti i fattori di rischio relativi a premi e prestazioni liquidate ivi dettagliati. Il rischio intrinseco così misurato dovrà essere ricondotto in una delle quattro categorie (rischio basso, medio-basso, medio-alto, alto) sulla base dei criteri di attribuzione descritti nella sottostante Tabella A.

L'attribuzione del livello di rischio intrinseco viene accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione (dati e informazioni) considerati, delle analisi poste in essere e delle motivazioni che hanno determinato le scelte effettuate.

Ai fini della valutazione, le compagnie tengono conto anche di informazioni ricavate da fonti esterne, tra le quali rilevano:

- l'analisi nazionale dei rischi condotta sotto l'egida del Comitato di Sicurezza Finanziaria (NRA);
- le liste e i documenti emanati da istituzioni internazionali e dai governi nazionali in merito a soggetti ed entità sospettati di attività terroristica.

Tabella A - Analisi del rischio intrinseco

Giudizio	Criteri di attribuzione
Rischio basso	<p>I clienti a rischio più elevato sono molto limitati (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono assenti o molto limitati i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi che non impongono "obblighi equivalenti", nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.</p> <p>I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono modesti.</p> <p>Il monitoraggio dei canali distributivi è pienamente affidabile.</p> <p>Le nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento utilizzati sono pienamente protetti e controllati.</p> <p>Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono assenti o molto limitati.</p> <p>Ne segue che l'impresa di assicurazioni non è esposta a un significativo rischio di essere coinvolta – anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p>
Rischio medio-basso	<p>I clienti a rischio più elevato sono a un livello limitato o medio (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono presenti ma in numero non significativo i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi che non impongono "obblighi equivalenti", nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.</p> <p>I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono presenti anche se non elevati.</p> <p>Il monitoraggio dei canali distributivi è sufficientemente affidabile.</p>

	<p>Le nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento utilizzati sono abbastanza protetti e controllati.</p> <p>Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono limitati o mediamente presenti.</p> <p>Ne segue che l'impresa di assicurazioni è limitatamente esposta a un significativo rischio di essere coinvolta – anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p>
<p>Rischio medio-alto</p>	<p>I clienti a rischio più elevato sono a un livello consistente (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono presenti in numero significativo i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi che non impongono “obblighi equivalenti”, nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.</p> <p>I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono presenti a un livello elevato.</p> <p>Il monitoraggio dei canali distributivi non è pienamente affidabile.</p> <p>Le nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento utilizzati non sono adeguatamente protetti e controllati.</p> <p>Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono significativamente presenti.</p> <p>Ne segue che l'impresa di assicurazioni è abbastanza esposta a un significativo rischio di essere coinvolta – anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p>
<p>Rischio alto</p>	<p>I clienti a rischio più elevato sono a un livello molto consistente (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono presenti in numero piuttosto significativo i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi che non impongono “obblighi equivalenti”, nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.</p> <p>I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono presenti a un livello assai elevato.</p> <p>Il monitoraggio dei canali distributivi non è adeguatamente affidabile.</p> <p>Le nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento utilizzati non sono protetti e controllati.</p> <p>Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono presenti in misura elevata.</p> <p>Ne segue che l'impresa di assicurazioni è molto esposta a un significativo rischio di essere coinvolta – anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p>

2. Analisi delle vulnerabilità

Le imprese di assicurazioni adottano e attuano politiche e procedure idonee a mitigare il

rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo identificato nella fase precedente.

Pertanto, una volta determinata l'intensità del rischio intrinseco, ciascuna impresa è chiamata a definire un proprio indicatore per misurare il livello di vulnerabilità del sistema dei presidi. In ogni caso, tale indicatore dovrà tenere conto almeno dei dati quantitativi descritti nell'allegato 2 concernenti le misure ivi dettagliate di mitigazione del rischio relative a premi e prestazioni liquidate. La vulnerabilità così misurata dovrà essere ricondotta in una delle quattro categorie (vulnerabilità: non significativa, poco, abbastanza o molto significativa) sulla base dei criteri di attribuzione descritti nella sottostante Tabella B.

L'attribuzione del livello di vulnerabilità così misurata è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio attribuito.

Tabella B - Analisi delle vulnerabilità

Giudizio	Criteri di attribuzione
Vulnerabilità non significativa	<p>I presidi in essere sono pienamente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.</p> <p>L'impresa ha un ottimo livello di consapevolezza circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziare).</p> <p>L'impresa è dotata di un assetto organizzativo altamente idoneo a individuare e contrastare i rischi.</p>
Vulnerabilità poco significativa	<p>I presidi in essere sono ragionevolmente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.</p> <p>L'impresa ha un sufficiente livello di consapevolezza circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziare).</p> <p>L'impresa è dotata di un assetto organizzativo sufficientemente idoneo a individuare e contrastare i rischi.</p>
Vulnerabilità abbastanza significativa	<p>I presidi in essere sono limitatamente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.</p> <p>L'impresa ha livello di consapevolezza non del tutto adeguato circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziare).</p> <p>L'impresa è dotata di un assetto organizzativo con numerose carenze, non sufficientemente idoneo a individuare e contrastare i rischi.</p>
Vulnerabilità molto significativa	<p>I presidi in essere sono inefficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.</p> <p>L'impresa ha livello di consapevolezza inadeguato circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziare).</p> <p>L'impresa è dotata di un assetto organizzativo con carenze molto</p>

numerose, non idoneo a individuare e contrastare i rischi.
--

3. Determinazione del rischio residuo

La combinazione dei giudizi sul rischio intrinseco e sulla vulnerabilità determina, in base alla matrice di seguito illustrata, l'attribuzione della fascia di rischio residuo, secondo la scala di quattro valori indicata.

Rischio intrinseco	alto				rischio residuo elevato
	medio – alto			Rischio residuo medio	
	medio - basso		Rischio residuo basso		
	basso	Rischio residuo non significativo			
		non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
Vulnerabilità insite nel sistema organizzativo e dei controlli					

Una volta determinato il livello di rischio complessivo, l'impresa di assicurazioni – anche alla luce di quanto previsto nel più generale quadro di riferimento per la propensione al rischio (*Risk Appetite Framework – RAF*) – individua le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per mitigare tali rischi residui.

L'attribuzione del livello di rischio residuo per ogni compagnia e per l'intero gruppo assicurativo deve essere accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle richiamate iniziative correttive o di adeguamento individuate.